Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° **Roma - Mercoledì, 14 dicembre 1927 - Anno VI** **Numero 288**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) »	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I) »	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale) »	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonsogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*; via Panzani, 26 e via degli Alfani, 67. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principatò; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biasso-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galia.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2548.

REGIO DECRETO 24 novembre 1927, n. 2247.

Aggregazione dei comuni di Bizzozero, Capolago, Bobbiate, Lissago, Masnago, Sant'Ambrogio Olona, Velate, Santa Maria del Monte e Induno Olona al comune di Varese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bizzozero, Capolago, Bobbiate, Lissago, Masnago, Sant'Ambrogio Olona, Velate, Santa Maria del Monte e Induno Olona sono aggregati a quello di Varese.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 86. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2549.

REGIO DECRETO 24 novembre 1927, n. 2248.

Riunione dei comuni di San Martino Quisca e San Floriano del Collio in un unico Comune denominato « San Martino Quisca ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di San Martino Quisca e San Floridiano del Collio, in provincia di Gorizia, sono riuniti in unico Comune denominato « San Martino Quisca ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 87. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2550.

REGIO DECRETO 24 novembre 1927, n. 2249.

Riunione dei comuni di Savogna d'Isonzo e di Merna in un unico Comune denominato « Merna ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Savogna d'Isonzo e Merna, in provincia di Gorizia, sono riuniti in unico Comune denominato « Merna ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 88. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2551.

REGIO DECRETO 24 novembre 1927, n. 2250.

Riunione dei comuni di Villanova Canavese e Nole in un unico Comune denominato « Nole ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Villanova Canavese e Nole, in provincia di Torino, sono riuniti in unico Comune denominato « Nole ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 89. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2552.

REGIO DECRETO 24 novembre 1927, n. 2251.

Riunione dei comuni di Limonta, Vassena ed Onno in un unico comune denominato « Oliveto Lario ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Limonta, Vassena ed Onno, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Oliveto Lario ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 90. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2553.

REGIO DECRETO 24 novembre 1927, n. 2252.

Riunione dei comuni di Gonnostramatza, Gonnoscodina e Simala in un unico Comune denominato « Gonnostramatza ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Gonnostramatza, Gonnoscodina e di Simala, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune denominato « Gonnostramatza ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 91. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2554.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1927, n. 2257.

Aumento del contingente di budella salate di provenienza dalle Colonie italiane da importare nel Regno con trattamento di favore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare il contingente stabilito per le budella salate di provenienza dalle Colonie da importare nel Regno col trattamento di favore;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il quantitativo massimo di budella salate di provenienza dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541, è portato a quintali 600 annui.

Art. 2.

Per l'anno 1927 il quantitativo da ammettere con trattamento di favore sarà quello stesso fissato nell'articolo precedente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 96. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2555.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2254.

Aggregazione dei comuni di Braone, Niardo e Losine al comune di Breno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Braone, Niardo e Losine sono aggregati al comune di Breno.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 93. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2556.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2253.

Aggregazione dei comuni di Pilzone e Clusane sul Lago al comune di Iseo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Pilzone e Clusane sul Lago sono aggregati al comune di Iseo.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 92. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2557.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1927, n. 2256.

Norme per le ricerche minerarie nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, sulle ricerche minerarie nel Regno e nelle Colonie;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare norme per l'esecuzione delle ricerche nelle Colonie;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 3 del Nostro decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 101 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle ricerche minerarie nelle Colonie, ai termini dell'articolo 1 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1128, provvede il Ministro per le colonie per mezzo dei rispettivi Governi coloniali.

Art. 2.

I programmi di ricerche saranno di volta in volta stabiliti dal Ministro per le colonie di concerto con quello per l'economia nazionale al quale spetta la direzione tecnica delle ricerche stesse.

Art. 3.

Alle ricerche indicate nell'art. 1 del presente decreto potrà provvedersi con personale tecnico di ruolo dipendente dal Ministero dell'economia nazionale, a tal fine comandato dal Ministero stesso, o con personale estraneo all'Amministrazione da assumere temporaneamente di concerto col Ministero delle finanze ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 4.

Con successivo decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto allo stanziamento di L. 100,000 occorrenti per le

spese delle ricerche minerarie; durante l'esercizio 1927-1928 mediante storno di pari somma dal capitolo riguardante le spese di valorizzazione delle Colonie.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 95. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2558.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 dicembre 1927, n. 2258.

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di dare all'Amministrazione dei monopoli di Stato un assetto amministrativo contabile ed un ordinamento organico rispondente alle inderogabili necessità della sua funzione industriale e commerciale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi dei monopoli di produzione, importazione e vendita dei sali e tabacchi, la produzione e vendita del chinino di Stato sono esercitati mediante la speciale Amministrazione dei monopoli di Stato, alla quale presiede il Ministro per le finanze assistito da un Consiglio di amministrazione e coadiuvato da un direttore generale.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le finanze ed è composto di nove consiglieri, e cioè:
1° del Sottosegretario di Stato per le finanze;
2° dell'avvocato generale erariale;
3° di un consigliere di Stato;
4° del ragioniere generale dello Stato;
5° del direttore generale dei monopoli di Stato;
6° di due funzionari superiori dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
7° di due cittadini, non funzionari dello Stato in attività di servizio, di comprovata capacità tecnica ed amministrativa.

In caso di assenza del Ministro, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Sottosegretario di Stato per le finanze.

Il segretario del Consiglio di amministrazione è scelto fra i funzionari dei servizi dei monopoli di Stato.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, sono stabiliti gli assegni e le indennità da corrispondere ai componenti il Consiglio di amministrazione ed al direttore generale.

Art. 3.

In tutti i casi, per i quali è prescritto dalle disposizioni contenute nel titolo 1° della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato il parere del Consiglio di Stato, questo, ad ogni effetto, è sostituito dal parere del Consiglio di amministrazione.

Le disposizioni sul riscontro effettivo di cui alla legge 11 luglio 1897, n. 256, non si applicano ai magazzini ed ai depositi di materie e merci dell'Amministrazione autonoma.

Art. 4.

Le entrate dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono di due specie:
1° entrate fiscali, rappresentate dall'imposta sul consumo dei sali e dei tabacchi;
2° entrate di natura industriale e commerciale.

La quota percentuale dei proventi lordi dei singoli monopoli da considerarsi come entrata fiscale è determinata con la legge di bilancio.

Le entrate sono versate nella Tesoreria dello Stato e vengono imputate al competente capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato per la parte fiscale ed al bilancio speciale dell'Azienda per la parte di natura industriale e commerciale. Gli utili industriali sono devoluti al Tesoro dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Art. 5.

La Tesoreria centrale al principio di ogni esercizio finanziario è autorizzata a concedere per il finanziamento delle aziende dei monopoli di Stato un'apertura di credito in conto corrente fino a concorrenza di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziate sul bilancio della spesa dell'Amministrazione autonoma per l'esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione di volta in volta del Ministro per le finanze.

Su tale conto corrente sono versate le entrate di cui al n. 2 dell'articolo precedente.

Art. 6.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate, fa il riscontro consuntivo delle spese dell'Amministrazione autonoma ed ha il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale da istituirsi presso la Direzione generale con personale già appartenente alla Corte stessa.

Il riscontro su tutti gli atti dell'Amministrazione dei monopoli industriali per il periodo anteriore all'entrata in vigore del presente decreto sarà esercitato dalla Corte dei conti in sede preventiva, nei modi consueti, anche se la data del provvedimento sia posteriore all'entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 7.

Presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato ed alla dipendenza diretta del direttore generale è costituito un ufficio centrale di ragioneria con personale distaccato dai ruoli organici delle ragionerie centrali, al quale possono essere aggregati funzionari dei ruoli di cui al numero 1 del successivo art. 14. La spesa relativa al personale distaccato sarà rimborsata al Tesoro sul bilancio dell'Amministrazione autonoma.

Art. 8.

Le consultazioni legali, la rappresentanza e la difesa di tutte le vertenze che interessano l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato restano affidate alla Regia avvocatura erariale.

Resta altresì applicabile per gli impiegati ed agenti dell'Amministrazione stessa il disposto dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.

Art. 9.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese dell'Amministrazione dei monopoli di Stato è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

Sarà unito un conto consuntivo ed un conto economico per ciascuna delle aziende ed un riassunto per tutta l'Amministrazione.

Art. 10.

Per ciascuna Azienda dei monopoli di Stato è istituito un fondo di riserva per le spese impreviste, formato con assegnazioni da farsi nei singoli esercizi in ragione dell'1 per cento dei prodotti di carattere industriale e commerciale propri delle Aziende stesse.

Le somme relative saranno passate in apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale.

Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto L. 50,000,000 per l'Azienda tabacchi, L. 3,000,000 per quella delle saline, e L. 1,000,000 per quella del chinino di Stato, salvo a reintegrarlo con successive assegnazioni, allorchè le somme accumulate siano divenute inferiori alle cifre predette.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo sono fatti per decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione.

I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento col conto consuntivo.

Art. 11.

Le attribuzioni riservate dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, al Consiglio di amministrazione costituito ai sensi dell'art. 11 del decreto medesimo, sono esercitate dal Consiglio di amministrazione di cui all'art. 2 del presente decreto.

La Commissione di disciplina dell'Amministrazione autonoma è costituita di tre impiegati dei ruoli dell'Amministrazione stessa, di cui uno avente grado non inferiore al 5°, che la presiede, e due scelti tra i funzionari appartenenti ai gradi 5° e 6°. Un impiegato dell'Amministrazione autonoma di grado non inferiore al 9° disimpegna le funzioni di segretario.

Per il funzionamento, le attribuzioni e la procedura di detta Commissione si osservano le norme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato continuerà ad esercitare, sino a quando non sia diversamente provveduto, i servizi del lotto, delle imposte di fabbricazione sui fiammiferi e sulle cartine per sigarette e del monopolio di importazione e vendita degli accenditori automatici e delle pietrine focaie, valendosi di personale dei ruoli del Ministero e delle Intendenze ed occorrendo di quello dei ruoli di cui al n. 1 del successivo art. 14.

Art. 13.

All'Amministrazione dei monopoli di Stato è demandata la definizione amministrativa dei reati, non colpiti da pena corporale, previsti dalla legge sulla privativa del sale e dei tabacchi, sul lotto, sulle imposte di fabbricazione dei fiammiferi e delle cartine e tubetti per sigarette, sul monopolio di importazione e vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie.

Il Ministro per le finanze emanerà le norme per l'attuazione della presente disposizione.

Art. 14.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, le norme per il funzionamento di esso e per la nomina e la durata in carica dei suoi componenti, nonchè le attribuzioni del direttore generale, le facoltà dell'Amministrazione autonoma in materia di lavori, forniture, coltivazioni, acquisti ed alienazioni patrimoniali, anche in deroga alle disposizioni legislative in vigore, e quanto altro occorra per l'attuazione del presente decreto.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, anche in deroga alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti:

1° a stabilire i nuovi ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, col relativo trattamento economico, le norme per il collocamento, le ammissioni, le promozioni nei ruoli stessi, i trasferimenti di ruolo ed ogni altra norma eventualmente occorrente, in materia di personale, per assicurare il funzionamento dei servizi;

2° a determinare, sentito il Consiglio di amministrazione, l'ordinamento centrale e periferico dei servizi dell'Amministrazione e le attribuzioni ed il funzionamento dei vari organi ivi compresa la ragioneria centrale di cui all'art. 7 del presente decreto;

3° ad emanare le norme per la costituzione ed il funzionamento del conto corrente di cui all'art. 5 del presente decreto;

4° a disciplinare il trasferimento all'Amministrazione autonoma delle attribuzioni affidate alle Intendenze di finanza in materia di distribuzione e vendita dei prodotti.

Art. 15.

La data di attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto sarà fissata con decreto del Ministro per le finanze, salvo per quanto riguarda la decorrenza della gestione autonoma del bilancio, la quale avrà inizio col 1° luglio 1928.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 97. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1927.

Approvazione dei contratti-tipo da stipularsi tra la Società italiana Radio Marittima, concessionaria di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche sulle navi mercantili italiane, e gli armatori delle medesime.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 6 ottobre 1927, col quale viene accordata alla Società italiana Radio Marittima con sede in Roma la concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche su navi mercantili italiane;

Visto l'art. 3 dell'atto di sottomissione allegato al decreto Ministeriale anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi gli annessi schemi di contratti, concordati tra la Società italiana Radio Marittima e le ditte armatrici delle navi mercantili italiane, per l'esecuzione del servizio radiotelegrafico di bordo.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: CIANO.

Schema di contratto tipo per navi da passeggeri con apparecchi di proprietà del concessionario.

TIPO A.

Fra la ditta . . . . . . con sede in . . . ., che nel corso del presente contratto sarà chiamata l'*armatore* da una parte, e dall'altra la Società italiana Radio Marittima, anonima per azioni con sede in Roma, capitale Lit. 7,000,000, e che nel corso del presente contratto sarà chiamata il *concessionario*, si conviene e si stabilisce di osservare le seguenti disposizioni contrattuali che si dovranno considerare impegnative e si applicheranno per ciascuna delle navi attualmente di proprietà dell'armatore o da esso gestite, escludendo le navi da esso prese in « time charter » e quelle per le quali valga altro contratto tipo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO.

Art. 1.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario si impegna, per la durata del presente contratto, di esercire e mantenere in istato di perfetto funzionamento gli impianti radiotelegrafici di sua proprietà e, se richiesto, quelli radiogoniometrici, già installati sulle navi di proprietà o gestite dall'armatore all'atto della stipulazione del presente contratto.

b) Il concessionario si impegna altresì per la durata del presente contratto, se richiesto dall'armatore, a installare, esercire e mantenere in istato di perfetto funzionamento, il tutto alle condizioni del presente contratto, gl'impianti necessari alle altre navi che in prosieguo di tempo divenissero di proprietà dell'armatore o fossero da lui gestite.

c) I nuovi apparecchi che verranno forniti dal concessionario per le navi che non ne sono ancora munite, dovranno soddisfare constantemente, cioè non solo al momento attuale, od in quello della installazione e collaudo, ma sino a quando il presente contratto resterà in vigore, alle prescrizioni delle convenzioni r.t. internazionali e dei regolamenti ad esse annessi e a tutti i regolamenti e leggi tanto del Governo italiano quanto di tutti gli altri Governi dei Paesi a cui approdano e potranno approdare le navi dell'armatore, in quanto siano obbligatorie per le navi italiane, e particolarmente alle prescrizioni della Convenzione internazionale di Londra del 1912 e relativo regolamento di servizio, e del decreto Ministeriale del 30 giugno 1927 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1927, n. 165, in esecuzione del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082.

d) Gli apparecchi esistenti saranno dal concessionario trasformati, completati, spostati e sostituiti in accordo alle prescrizioni del sovra ricordato decreto Ministeriale 30 giugno 1927 nei limiti di tempo previsti nel decreto stesso ed in conformità a quanto previsto ai comma *c*) ed *f*) dell'articolo 3 del presente contratto e dovranno anche essi soddisfare costantemente alle prescrizioni internazionali ed alle leggi, regolamenti, ecc., italiani, o di Governi esteri, giusta quanto è previsto al precedente comma *c*) per i nuovi apparecchi.

e) I nuovi impianti r.t. debbono essere inseriti sul circuito forza dove esiste.

Art. 2.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore s'impegna a fornire, in conformità con le prescrizioni dell'art. 2 delle norme allegate al predetto decreto Ministeriale 30 giugno 1927, e con quelle che potranno essere emanate in futuro, i locali necessari pel funzionamento degli impianti.

L'armatore, secondo le prescrizioni del sopracitato decreto, fornirà inoltre alle stazioni r.t. l'energia elettrica a *tensione praticamente costante*, nonchè l'interruttore bipolare. Fornirà pure gli stipi occorrenti per l'aereo di fortuna e per i materiali di riserva, nonchè quanto occorra per il sostegno e la manovra del padiglione aereo, mettendo gli alberi ed il sartiame nelle condizioni prescritte dal decreto Ministeriale sopracitato.

b) L'armatore dovrà prestare al concessionario per l'impianto degli apparecchi l'aiuto del proprio personale di bordo gratuitamente e senza alcuna sua responsabilità, ed in quanto tale prestazione sia compatibile con la composizione dell'equipaggio e con le esigenze del servizio di bordo, a giudizio del comando della nave.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.

Art. 3.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario consegnerà nei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, a proprie spese, fin sotto il bordo delle navi dell'armatore, gli impianti e gli apparecchi da installare sulle navi stesse.

b) Per tutti gli impianti esistenti a bordo delle navi dell'armatore all'atto della stipulazione del presente contratto, il concessionario non richiederà all'armatore alcun contributo alle spese di impianto.

c) Il concessionario non richiederà all'armatore acquirente di navi italiane vendutegli da altro armatore italiano i contributi iniziali specificati allo specchio *A*, se le dette navi sono già munite di stazioni r.t. di proprietà del concessionario.

d) Il concessionario fornirà alle condizioni economiche specificate nel detto specchio *A* tutti gli apparecchi resi obbligatori dal decreto Ministeriale 30 giugno 1927, da installare su navi che all'atto della stipulazione del presente contratto non ne fossero fornite.

Per gli impianti destinati a navi la cui dichiarazione di costruzione a sensi di legge sia stata fatta prima del 6 ottobre 1927, l'armatore sarà tenuto a corrispondere i soli contributi iniziali eventualmente pattuiti coi precedenti assuntori.

e) Il concessionario assumerà a suo carico la spesa per fornire le stazioni r.t. di bordo già installate sulle navi dell'armatore all'atto della stipulazione del presente contratto, degli accessori prescritti dal decreto Ministeriale sopracitato (entro i limiti di tempo indicati dal decreto stesso). Gli impianti già installati, che neppure con l'aggiunta degli accessori di cui sopra rispondessero alle prescrizioni del ricordato decreto Ministeriale, saranno sostituiti in tutto o in parte a spese del concessionario, eccettuate le sostituzioni o aggiunte inerenti ad un eventuale cambiamento di categorie o ad installazioni di altri apparecchi quali ad esempio trasmettitori a valvola, radiogoniometri, apparecchi automatici di soccorso e simili.

f) Il concessionario anche in relazione a quanto è stabilito alla lettera *c*) dell'art. 1 s'impegna a fornire, impiantare, esercitare e mantenere in istato di perfetto funzionamento gli apparecchi che con l'evoluzione della radiotelegrafia potranno essere richiesti da nuove esigenze o da disposizioni governative internazionali, italiane o di Governi esteri, giusta quanto previsto dai commi *c*) e *d*) dell'art. 1.

Se però in ciascun anno le spese inerenti all'adempimento di quanto sopra e dopo messi gli impianti esistenti in regola a tenore del ricordato decreto, superassero l'importo di lire italiane 2000, la differenza andrà ripartita tra concessionario ed armatore in parti uguali.

g) Il concessionario provvederà a proprie spese alla regolare manutenzione e quindi alle ispezioni tecniche degli impianti radiotelegrafici necessarie, sia in Italia sia all'estero, per mantenerli in efficienza, ed eseguire le riparazioni occorrenti per conservare la loro piena efficienza.

h) Il concessionario assicurerà all'armatore una efficiente organizzazione nazionale ed internazionale e la fornitura per i nuovi impianti di apparecchi rispondenti a quanto è previsto all'art. 1 comma *c*) ed all'art. 3 comma *f*).

i) Il concessionario si obbliga di riparare o sostituire nel minor tempo possibile gli apparecchi danneggiati, avariati o perduti.

Art. 4.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore farà curare a sue spese l'imbarco da sotto bordo, a rischio del concessionario, degli impianti radiotelegrafici ed il loro trasporto al locale destinato a stazione r.t.

In caso di sbarco degli apparecchi r.t. l'armatore provvederà a sue spese, parimenti a rischio del concessionario, alla consegna degli apparecchi stessi sotto il bordo della nave.

b) Qualora l'installazione o lo sbarco degli apparecchi dovesse eseguirsi in porti differenti da quelli di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, le spese di imballaggio, di trasporto, di assicurazione del materiale dal più vicino dei suddetti porti sino al luogo della installazione o viceversa, e quelle di viaggio e di indennità di missione del personale incaricato del montaggio e del collaudo o dello smontaggio degli impianti saranno a carico dell'armatore.

c) L'armatore corrisponderà al concessionario, per tutta la durata del presente contratto, i canoni annui di esercizio specificati allo specchio *A* per gli impianti r.t. delle sue navi, a far data dal giorno in cui il concessionario assumerà o avrà assunto l'esercizio, anche provvisorio, a sensi del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927 (*Gazzetta Ufficiale* 6 stesso mese n. 231), degli impianti già esistenti a bordo dal giorno in cui gli impianti saranno installati e collaudati a bordo delle navi dell'armatore, da pagarsi al concessionario in rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio ed al 1° ottobre di ogni anno.

I contributi iniziali di cui allo specchio *A* sopracitato verranno pagati dall'armatore al concessionario ad un mese data del collaudo.

d) In caso di pagamento dei canoni trimestrali ritardato dall'armatore oltre un mese decorrerà, dopo tale periodo, l'interesse annuo al tasso ufficiale aumentato dell'uno per cento.

Nel caso che l'armatore ritardasse detto pagamento per un periodo superiore ai sei mesi, il concessionario si riserva il diritto di ritirare da bordo i suoi impianti.

e) Nel caso di anticipata rescissione del presente contratto, per vendita della nave, l'armatore dovrà corrispondere al concessionario un indennizzo per rescissione di contratto pari ad un decimo del canone annuo per ogni anno intero che ancora rimanga per completare il periodo stabilito dal presente contratto.

Tale indennizzo verrà bonificato in totale o pro-rata, qualora l'armatore faccia effettuare dal concessionario, anche mediante accordi con altro armatore italiano, il trasferimento dello stesso o di altro analogo impianto.

In quest'ultimo caso però oltre il rimborso delle spese vive incontrate per lo smontaggio, dovranno essere conteggiate a carico dell'armatore anche quelle relative al trasporto ed al montaggio su altra nave.

Nessuna indennità dovrà essere corrisposta in caso di forza maggiore o di sbarco per definitivo disarmo di nave non più destinata alla navigazione ed il cui impianto sia stato installato a bordo da almeno cinque anni, computando anche il periodo di esercizio della nave in questione da parte dei precedenti assuntori.

f) Nel caso di trapasso di proprietà della nave dell'armatore ad altro armatore italiano che abbia o stipuli col concessionario un contratto per il mantenimento e l'esercizio degli apparecchi a bordo di detta nave, il concessionario non reclamerà dall'armatore alcun indennizzo.

g) Se al termine del presente contratto una o più navi fossero ancora in viaggio, il presente contratto resterà in vigore per dette navi fino al giorno in cui saranno sbarcati gli impianti a termini del presente art. 4, commi *a*) e *b*).

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE R.T.

Art. 5.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario si assume l'obbligo di procurare all'armatore il personale radiotelegrafista destinato alla condotta della stazione r.t. di bordo munito di certificato governativo valido internazionalmente, nel numero minimo che sarà conforme alle disposizioni di legge o nel maggior numero desiderato dall'armatore.

b) Conformemente all'art. 2 del decreto Ministeriale suddetto il personale radiotelegrafista fornito dal concessionario è da lui assunto; quindi il rapporto di impiego verte esclusivamente fra il concessionario e il personale r.t. senza modificazione alcuna pel fatto dell'arruolamento.

Il concessionario si impegna:

1° a non portare modifiche nel presente regime contrattuale del suo personale, compreso il trattamento economico, se non d'accordo con gli organi direttivi della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei;

2° a non risolvere le eventuali contestazioni di carattere sindacale col detto personale senza preventive intese con gli organi direttivi, di cui al precedente comma.

c) Il concessionario indicherà la paga base dei singoli radiotelegrafisti imbarcati e l'armatore dovrà pagare dal giorno del loro imbarco ai radiotelegrafisti stessi per conto del concessionario la detta paga base ed ogni eventuale indennità spettante a detto personale a sensi del contratto di arruolamento in vigore.

d) Il concessionario assume a proprio completo carico il trattamento comunque dovuto al personale in caso di infortunio o di malattia ed al riguardo si obbliga ad assicurare il personale stesso contro gli infortuni dai quali consegua la morte o l'invalidità permanente o temporanea totale o parziale in conformità con la pattuizione relativa di cui alle convenzioni di arruolamento e contro le malattie, per tutto quanto è previsto agli articoli 537 e 538 del Codice di commercio comprese le spese di rimpatrio dall'estero dell'infortunato o dell'ammalato.

Quando il rimpatrio o la sostituzione avvenga con una nave dell'armatore e vi siano posti disponibili, il passaggio sarà accordato, a richiesta del concessionario, con la riduzione del 30 % sul nolo di tariffa, escluso il vitto dalla riduzione.

Lo sbarco del radiotelegrafista per infortunio o malattia deve essere giustificato da una dichiarazione medica da inviarsi al concessionario.

e) Il concessionario soddisferà nel modo più sollecito possibile alle richieste di radiotelegrafisti da parte dell'armatore.

f) I radiotelegrafisti sono posti sotto l'autorità superiore del comando della nave, per quanto riguarda la disciplina di bordo ed i servizi, giusta le vigenti disposizioni.

g) Il concessionario assumerà l'onere delle maggiori spese per stipendio e viaggio del personale r.t. derivanti dalla sostituzione del personale radiotelegrafista anche nel caso di diserzione del radiotelegrafista, salvo quando la sostituzione avvenga per ingiustificata richiesta o fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti.

Se il concessionario non provvede tempestivamente alla sostituzione, specialmente se la nave si trova all'estero pronta alla partenza, l'armatore, e per esso il capitano, ha facoltà di provvedere direttamente a spese del concessionario, avvertendo il concessionario stesso e rivolgendosi anzitutto telegraficamente alla più vicina società associata del concessionario.

h) L'armatore ha il diritto di rifiutare l'imbarco dei radiotelegrafisti a suo giudizio non desiderabili. Il concessionario pertanto comunicherà trimestralmente l'elenco dei radiotelegrafisti all'armatore il quale gli notificherà per iscritto tempestivamente quali di essi non sono desiderabili.

L'armatore potrà trasferire il personale radiotelegrafista da una ad altra delle proprie navi. Tale facoltà è conferita al comando di bordo in caso di necessità e sempre con l'obbligo di informarne il concessionario, osservando sempre le norme che saranno concretate per la consegna del traffico e del materiale.

Il concessionario riconosce all'armatore il diritto di sottoporre a sue spese il personale radiotelegrafista prima dell'imbarco a visita medica e s'impegna di sostituire quello riconosciuto non idoneo.

Art. 6.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore richiederà al deposito più vicino del concessionario, perchè questo glielo procuri, con un anticipo di almeno 72 ore decorrenti dal momento della ricezione della richiesta, rispetto alla data in cui il radiotelegrafista dovrà essere messo a disposizione presso il deposito del concessionario più vicino al porto di imbarco, il personale radiotelegrafista destinato a condurre le stazioni radiotelegrafiche delle navi e rimborserà al concessionario le spese di viaggio, bagaglio compreso, e indennità di trasferta che verranno incontrate limitatamente agli imbarchi del personale fuori dei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste. Tali spese saranno computate assumendo come punto di partenza del personale quello dei quattro porti suddetti che è più vicino al porto d'imbarco.

b) Dal momento dell'imbarco i radiotelegrafisti avranno dall'armatore il trattamento previsto pei radiotelegrafisti stessi dal contratto di arruolamento.

c) L'armatore dovrà provvedere a sorvegliare a mezzo dei comandanti delle proprie navi i radiotelegrafisti (i quali hanno l'obbligo di conoscere e rispettare i regolamenti di bordo) e redigere le relative note caratteristiche.

d) In caso di disarmo di qualunque durata, o di sosta delle navi dell'armatore di durata superiore ai quindici giorni, il personale radiotelegrafista potrà essere dall'armatore sbarcato. I quindici giorni di sosta saranno computati dal giorno dell'effettivo sbarco del radiotelegrafista.

Qualora il personale r.t. venisse richiesto a termini dell'art. 6, lettera *a)*, per reimbarco prima della scadenza dei quindici giorni, l'armatore dovrà sostenere tutte le spese inerenti alla permanenza a terra come se lo sbarco non fosse avvenuto.

Quando il personale viene sbarcato per ingiustificata richiesta o per fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti o per naufragio in porti diversi da quelli di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, le spese di viaggio e bagaglio per il ritorno al più vicino di detti porti saranno a carico dell'armatore come pure la indennità di trasferta e lo stipendio ed eventuali accessori del radiotelegrafista fino a raggiungere la sede del deposito italiano più vicino.

e) L'armatore dovrà sorvegliare, a mezzo dei propri comandanti, che il personale radiotelegrafista esegua l'orario normale di servizio di otto ore, che, salvo il caso di speciali norme internazionali o governative, potranno essere distribuite a criterio del comandante.

Il comandante avrà diritto di esigere che il personale radiotelegrafista presti servizio anche in ore straordinarie che dovranno però essere compensate nella misura di Lit. 3.10 (lire tre e cent. dieci) all'ora. Non sarà considerato lavoro

straordinario qualunque servizio prestato per la sicurezza della nave, dei passeggeri e/o del carico.

Quando il lavoro straordinario avesse carattere normale o superasse le due ore giornaliere, saranno pattuiti con il concessionario compensi mensili a forfait.

f) L'armatore sarà tenuto a versare al concessionario una quota pari al 32 % sulla paga base che compete ai radiotelegrafisti imbarcati sulle sue navi e ciò per provvedere agli oneri tutti relativi al personale eccettuate soltanto le competenze di cui all'articolo 5, lettera *c*).

Disposizioni relative al servizio r.t. (traffico).

Art. 7.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario mette gratuitamente a completa disposizione del comando di bordo il servizio r.t. di bordo ed il relativo personale per la sicurezza della nave, per le comunicazioni di servizio nell'interesse della nave e per le comunicazioni relative al salvataggio di altre navi.

b) Il concessionario, salvo quanto dovuto per tasse a terzi (amministrazioni pubbliche o società private), accorda pure:

b^1) la franchigia della tassa di bordo sui telegrammi trasmessi dal comando di bordo, ed inerenti esclusivamente a questioni relative alla navigazione ed al carico, ad altre navi di qualsiasi nazionalità munite di apparecchi delle compagnie associate al concessionario;

b^2) la franchigia della tassa di bordo sui telegrammi per servizio meteorologico e radiogoniometrico;

b^3) la franchigia della tassa di bordo al personale di stato maggiore e all'equipaggio delle navi per telegrammi trasmessi per urgenti motivi famigliari, la cui accettazione sarà rimessa alla discrezione del comandante;

b^4) la franchigia della tassa di bordo, per la sola nave accettante, allo stato maggiore ed all'equipaggio, senza limitazione del numero delle parole, per i radiotelegrammi-lettera scambiati fra stazioni r.t. di bordo esercitate dal concessionario.

Da parte sua l'armatore rinunzia a ripetere dal concessionario l'importo delle competenze spettanti a termini dell'art. 5, lettera *c*), al personale r.t. imbarcato restando però a debito del concessionario la quota cassa invalidi posta a carico dell'armatore e le eventuali indennità porti infetti ed indennità perdita corredo.

c) Il concessionario provvederà affinchè sia a bordo che negli uffici terrestri, venga compilata una regolare registrazione contabile di tutte le corrispondenze r.t. scambiate.

Conseguentemente il concessionario assumerà a suo carico le spese inerenti all'impianto di una efficiente organizzazione sia presso i suoi depositi sia presso la sede centrale per la revisione della contabilità r.t. di bordo e la liquidazione dei conti del traffico r.t. di bordo con tutte le Amministrazioni italiane ed estere e per tutte quelle pratiche che saranno messe in uso presso le maggiori organizzazioni radiotelegrafiche marittime internazionali.

Il concessionario svolgerà quindi tutte le pratiche sia presso le autorità italiane, sia presso le Amministrazioni estere o altre società radiotelegrafiche o telegrafiche, per la contabilizzazione degli introiti relativi al traffico, curando il versamento delle somme spettanti al Regio Governo italiano ed a terzi, senza alcuna responsabilità da parte dell'armatore.

E' fatto obbligo al concessionario, se richiesto dall'armatore, di provvedere perchè i radiotelegrafisti di bordo consegnino al comandante della nave, al termine di ciascun viaggio, una copia dello stato cassa e una distinta da cui risultino la data, il numero delle parole, la destinazione e l'importo delle tasse di bordo relative ai radiotelegrammi originari della nave, destinati alla medesima, ovvero in transito e per i quali spetti al concessionario la tassa di bordo integrale ovvero sia solo dovuto il canone all'Amministrazione postale telegrafica.

Le accennate categorie di radiotelegrammi dovranno essere descritte in separate colonne, nella distinta di cui sopra è cenno, alla quale sarà allegato per ciascun radiotelegramma un tagliando del modulo originale, contenente le indicazioni seguenti: prefisso, data, ora, numero di trasmissione, numero delle parole, stazione r.t. corrispondente. Saranno pure descritti per memoria nella distinta stessa i radiotelegrammi transitati per la stazione r.t. e per i quali il concessionario abbia eventualmente eseguito il transito senza avere titolo alla tassa di bordo.

Il concessionario provvederà inoltre a proprie spese alla fornitura e distribuzione alle stazioni r.t. di bordo degli stampati e moduli occorrenti per lo svolgimento del traffico, alla fornitura degli archivi di bordo, ivi comprese tutte le pubblicazioni internazionali prescritte, agli studi inerenti al maggiore svolgimento e incremento del traffico e alle statistiche.

d) Il concessionario comunicherà periodicamente al proprio personale ed all'armatore tutte le tariffe e le variazioni oltre a tutte quelle disposizioni che potranno essere emanate per lo scambio della corrispondenza r.t. in accordo alle prescrizioni che saranno date dal Ministero delle comunicazioni.

e) Il concessionario comunicherà o darà ai propri radiotelegrafisti tutte quelle disposizioni che risultassero utili per la migliore organizzazione e lo sviluppo del traffico r.t. a similitudine di quanto sarà fatto dalle maggiori compagnie internazionali radiotelegrafiche.

f) Il concessionario provvederà per mezzo di avvisi quotidiani e per mezzo della stampa a far conoscere al pubblico, agli uffici telegrafici italiani dello Stato e, se sarà il caso, alle agenzie di viaggio, di turismo, ecc., le notizie utili per l'invio di dispacci alle navi in base agli itinerari che dovranno essergli comunicati dall'armatore.

g) Il concessionario provvederà, previo consenso dell'armatore, in posti stabiliti dal comandante e a mezzo del proprio personale di bordo, alla affissione di speciali avvisi nei locali principali della nave, per ragguagliare i passeggeri circa i servizi r.t. di bordo, le comunicazioni r.t. stabilite o da stabilire dal piroscafo con altre stazioni r.t. e le tariffe relative.

h) Il concessionario dovrà provvedere all'accettazione diretta dei radiotelegrammi ed all'incasso delle relative tasse per mezzo del proprio personale.

i) Fermo il pagamento dei canoni di esercizio previsti nella tabella *A*, il concessionario ripartirà con l'armatore i proventi netti del traffico come segue:

da L. 1 a L. 25,000 annue: 50 per cento cadauno;

da L. 25,001 a L. 50,000 annue: 60 per cento all'armatore e 40 per cento al concessionario;

da L. 50,001 a L. 75,000 annue: 65 per cento all'armatore e 35 per cento al concessionario;

oltre L. 75,000 annue: 75 per cento all'armatore e 25 per cento al concessionario.

l) Il versamento di quanto dovuto all'armatore sarà fatto dopo la revisione e l'approvazione della contabilità r.t. da parte del Ministero delle comunicazioni che esercita il controllo tecnico e amministrativo delle stazioni r.t. di bordo, e dopo effettuate le liquidazioni dei conti r.t. con le Amministrazioni italiane ed estere e società estere.

Il concessionario però dovrà versare all'armatore al termine di ogni viaggio un congruo acconto sulla parte di proventi netti a lui spettanti.

m) Qualora richiesto, il concessionario darà in comunicazione all'armatore i prospetti giustificativi di quanto dovuto all'armatore stesso in base ai commi *i*) ed *l*), che precedono, muniti per garanzia del visto del Regio Governo italiano.

Art. 8.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore dovrà dare disposizioni affinchè i comandanti informino i radiotelegrafisti periodicamente (ogni giorno a mezzodì) circa la posizione geografica della nave; e dovrà disporre per la consegna dei radiotelegrammi ai destinatari a mezzo dell'ufficio di bordo, sulle navi da passeggeri, in conformità delle vigenti norme ministeriali che si riportano:

« Le ricevute di consegna dovranno essere restituite alla stazione r.t. di bordo munite del bollo e della firma dell'incaricato dell'ufficio di bordo che deve prima accertarsi che il destinatario trovasi a bordo, in caso contrario dovrà apporre analoga dichiarazione sulla ricevuta di consegna che sarà restituita subito, firmata e bollata alla stazione r.t. insieme con il dispaccio ». . . . .

b) L'armatore dovrà disporre affinchè il servizio radiotelegrafico di ciascuna stazione di bordo sia posto sotto l'autorità superiore del comando della nave, il quale dovrà esercitare il necessario controllo su tutta la corrispondenza che non potrà essere trasmessa o recapitata se non munita del visto del comandante stesso, il quale dovrà pure, ogni qualvolta avvenga lo scambio di comunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, a soccorsi, infortuni, ecc., oltre che al termine di ogni viaggio, apporre il visto sul giornale di stazione.

c) L'armatore si impegna di non esercitare o fare esercitare a bordo altri servizi di radiocomunicazioni (radiotelegrafia o radiotelefonia) in concorrenza con quello del concessionario. Per contro il servizio esercitato dal concessionario deve essere pienamente soddisfacente e non inferiore a quello che viene normalmente esercitato sulle navi delle maggiori marine estere.

In caso di divergenze sulla bontà del servizio, deciderà il Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Disposizioni generali.

Gli apparecchi forniti dal concessionario rimarranno di sua proprietà e sotto l'esclusivo suo controllo e la sua responsabilità, e viaggeranno per suo conto ed a suo rischio.

L'armatore risponderà soltanto dei danni arrecati agli impianti da propria colpa diretta o da dolo dell'equipaggio quando sia provata la sua connivenza.

Art. 10.

Il concessionario curerà che dai moduli di accettazione e ricezione a bordo dei radiotelegrammi risulti che nè il concessionario nè l'armatore assumono alcuna responsabilità per eventuali errori di trasmissione.

Art. 11.

Il concessionario non sarà responsabile verso l'armatore o verso terzi degli eventuali ritardi, soste e perdite o danni che possono essere cagionati da qualsiasi interruzione del servizio r.t. derivanti da causa di forza maggiore.

Art. 12.

La temporanea sospensione del servizio r.t. a bordo delle navi dell'armatore per cause di forza maggiore ed avarie sopravvenute agli impianti o per malattie dei radiotelegrafisti, non darà diritto all'armatore di richiedere al concessionario indennizzo per danni. Però l'armatore avrà diritto di sospendere la corresponsione del canone qualora i difetti che impedissero il funzionamento dell'impianto non venissero eliminati dal concessionario secondo quanto è stabilito all'art. 3, lettera *i*).

Art. 13.

Disarmo.

a) All'atto dello sbarco del personale r.t. per disarmo della nave, esso dovrà in contraddittorio del comando di bordo, provvedere a chiudere e sigillare i locali della stazione r.t.

Quando durante il disarmo occorresse riaprire i locali stessi, si procederà, sempre in contraddittorio, alla rimozione dei sigilli.

Delle operazioni di chiusura ed apposizione dei sigilli, come pure della rimozione dei sigilli e riapertura dei locali della stazione r.t., si farà constare mediante verbale sottoscritto dal comando di bordo e dagli incaricati del concessionario.

Le batterie degli accumulatori saranno, quando possibile, inviate al deposito più vicino del concessionario e le spese per l'invio ed il ritorno saranno a carico dell'armatore. Nel caso che tale invio non sia possibile, le batterie saranno lasciate in consegna al comando di bordo che dovrà provvedere alla loro manutenzione.

b) In caso di disarmo il canone verrà corrisposto integralmente durante il primo mese, ridotto al 50 per cento durante il secondo mese, ed al 25 per cento durante il periodo successivo.

Art. 14.

E' in facoltà dell'armatore richiedere al concessionario l'impianto di apparecchi radiotelefonici a condizioni da pattuirsi.

Art. 15.

Il presente contratto avrà, per la nave cui si riferisce, la durata di cinque anni per gli impianti fatti posteriormente al 6 ottobre 1927 e di tre anni per gli impianti fatti anteriormente alla stessa data.

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per tre anni se non sarà denunziato dall'una o dall'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata.

Art. 16.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sia nel corso della sua durata, sia dopo, saranno deferite a quello dei Tribunali di Roma, Genova e Trieste che sarà più vicino al domicilio dell'armatore.

L'esecuzione del presente contratto non potrà essere interrotta per effetto delle procedure legali in corso.

Art. 17.

Quando per una nave si sia iniziata l'applicazione del contratto-tipo, con apparecchi di proprietà del concessionario, non potrà l'armatore richiedere per detta nave l'applicazione del contratto per apparecchi di proprietà dell'armatore, finchè non sia spirato o risoluto il contratto in vigore.

Art. 18.

Le spese tutte per la registrazione del presente contratto saranno a carico a metà tra l'armatore ed il concessionario.

SPECCHIO *A.*

Contributi iniziali per nuovi impianti, canoni annui di affitto e manutenzione, contributi annui per spese generali e di organizzazione.

Tipo e potenza degli impianti di proprietà del concessionario	Contributo iniziale per nuovi impianti	Canone annuo per affitto e manutenzione	Contributo annuo per spese generali e di organizzazione
Impianti a scintilla.			
Kw. 5 scintilla frazionata .	15,000	8,000 più aus.	1,000
» 3 » » .	13,000	7,000 » »	1,000
» 1,5 » » .	10,000	4,000 » »	1,000
» 1,5 spint. rotante . . .	8,000	4,000 » »	1,000
» 0,5 scint. frazion. . . .	6,000	4,000 » »	1,000
» 0,5 spint. rotante . . .	6,000	4,000 » »	1,000
» 0,25 » » . . .	3,000	3,000 » »	1,000
Impianti a valvola.			
Kw. 3	15,000	6,000	—
» 1,5 Adaptor set.	3,000	3,000	—
A onde corte	10,000	1,500	—
Kw. 0,5 a scintilla e valvola.	7,500	5,500 più aus.	2,000
Impianto ausiliario.			
Vibratore aereo.	3,000	500	—
Apparecchi per servizi speciali.			
Radiogoniometro	3,000	2,800	—
Pannello r.-telef. trasmittente	3,000	2,000	—
Ricevitori a valvola.			
a) onde lunghe	—	800 per un ricevitore	—
b) » normali	—	1000 per due ricev. complessiv.	—
c) » corte.	—	300 per ogni ricevitore in più dei due primi	—
Kw. 0,25 speciale per barche di salvataggio	22,000 per vendita	—	—
Avvisatore automatico di soccorso.	22,500 per vendita	3,000	—

Nota. — Per i nuovi impianti i signori armatori, prima di avanzare la richiesta di installazione degli apparecchi al concessionario, dovranno richiedere al Ministero delle comunicazioni la categoria alla quale ciascun nuovo piroscafo verrà assegnato dal Ministero stesso, onde determinare i tipi e la potenza degli impianti che sono resi obbligatori per quella data categoria a tenore del decreto Ministeriale del 30 giugno 1927.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni:* CIANO.

Schema di contratto tipo per navi da carico con apparecchi di proprietà del concessionario.

TIPO *B.*

Fra la ditta . . . . con sede in . . . . che nel corso del presente contratto sarà chiamata l'*armatore* da una parte, e dall'altra la Società italiana Radio Marittima, anonima per azioni con sede in Roma, capitale Lit. 7,000,000 e che nel corso del presente contratto sarà chiamata il *concessionario,* si conviene e si stabilisce di osservare le seguenti disposizioni contrattuali che si applicheranno per ciascuna delle navi attualmente di proprietà dell'armatore o da esso gestite, escludendo le navi da esso prese in « time charter » e quelle per le quali valga altro contratto tipo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO.

Art. 1.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario si impegna per la durata del presente contratto di esercire e mantenere in stato di perfetto funzionamento gli impianti radiotelegrafici di sua proprietà, e, se richiesto, quelli radiogoniometrici, già installati sulle navi di proprietà o gestite dall'armatore all'atto della stipulazione del presente contratto.

b) Il concessionario s'impegna altresì per la durata del presente contratto, se richiesto dall'armatore, a installare, esercitare e mantenere in stato di perfetto funzionamento, il tutto alle condizioni del presente contratto, gli impianti necessari alle altre navi che in prosieguo di tempo divenissero di proprietà dell'armatore o fossero da lui gestite.

c) I nuovi apparecchi che verranno forniti dal concessionario per le navi che non ne sono ancora munite, dovranno soddisfare costantemente, cioè non solo al momento attuale, od in quello della installazione e collaudo ma sino a quando il presente contratto resterà in vigore, alle prescrizioni delle convenzioni r.t. internazionali e dei regolamenti ad esse annessi ed a tutti i regolamenti e leggi tanto del Governo italiano quanto di tutti gli altri Governi dei paesi a cui approdano e potranno approdare le navi dell'armatore, in quanto siano obbligatorie per le navi italiane, e particolarmente alle prescrizioni della Convenzione internazionale di Londra del 1912 e relativo regolamento di servizio, e del decreto Ministeriale del 30 giugno 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1927, n. 165, in esecuzione al R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082.

d) Gli apparecchi esistenti saranno dal concessionario trasformati, completati, spostati e sostituiti in accordo alle prescrizioni del sovra ricordato decreto Ministeriale 30 giugno 1927 nei limiti di tempo previsti nel decreto stesso ed in conformità a quanto previsto ai commi *e*) ed *f*) dell'art. 3 del presente contratto e dovranno anche essi soddisfare costantemente alle prescrizioni internazionali ed alle leggi, regolamenti, ecc. italiani, o di Governi esteri, giusta quanto è previsto al precedente comma *c*) per i nuovi apparecchi.

e) I nuovi impianti r.t. devono essere inseriti sul circuito forza dove esiste.

Art. 2.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore s'impegna a fornire, in conformità con le prescrizioni dell'art. 2 delle norme allegate al predetto decreto Ministeriale 30 giugno 1927, e con quelle che potranno essere emanate in futuro, i locali necessari pel funzionamento degli impianti.

L'armatore, secondo le prescrizioni del sopracitato decreto, fornirà inoltre alle stazioni r.t. l'energia elettrica *a ten-*

sione praticamente costante, nonchè l'interruttore bipolare. Fornirà pure gli stipi occorrenti per l'aereo di fortuna e per i materiali di riserva, nonchè quanto occorra per il sostegno e la manovra del padiglione aereo, mettendo gli alberi ed il sartiame nelle condizioni prescritte dal decreto Ministeriale sopra citato.

b) L'armatore dovrà prestare al concessionario per l'impianto degli apparecchi l'aiuto del proprio personale di bordo gratuitamente e senza alcuna sua responsabilità, ed in quanto tale prestazione sia compatibile con la composizione dell'equipaggio e con le esigenze del servizio di bordo, a giudizio del comando della nave.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.

Art. 3.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario consegnerà nei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, a proprie spese, fin sotto il bordo delle navi dell'armatore, gli impianti e gli apparecchi da installare sulle navi stesse.

b) Per tutti gli impianti esistenti a bordo delle navi dell'armatore all'atto della stipulazione del presente contratto, il concessionario non richiederà all'armatore alcun contributo alle spese di impianto.

c) Il concessionario non richiederà all'armatore acquirente di navi italiane vendutegli da altro armatore italiano i contributi iniziali specificati allo specchio *A,* se le dette navi sono già munite di stazioni r.t. di proprietà del concessionario.

d) Il concessionario fornirà alle condizioni economiche specificate nel detto specchio *A* tutti gli apparecchi resi obbligatori dal decreto Ministeriale 30 giugno 1927, da installare su navi che all'atto della stipulazione del presente contratto non ne fossero fornite.

Per gli impianti destinati a navi la cui dichiarazione di costruzione ai sensi di legge sia stata fatta prima del 6 ottobre 1927, l'armatore sarà tenuto a corrispondere i soli contributi iniziali eventualmente pattuiti con i precedenti assuntori.

e) Il concessionario assumerà a suo carico la spesa per fornire le stazioni r.t. di bordo già installate sulle navi dell'armatore all'atto della stipulazione del presente contratto, degli accessori prescritti dal decreto Ministeriale sopracitato (entro i limiti di tempo indicati dal decreto stesso). Gli impianti già installati, che neppure con l'aggiunta degli accessori di cui sopra rispondessero alle prescrizioni del ricordato decreto Ministeriale, saranno sostituiti in tutto od in parte a spese del concessionario, eccettuate le sostituzioni od aggiunte inerenti ad un eventuale cambiamento di categoria o ad installazioni di altri apparecchi quali ad esempio trasmettitori a valvola, radiogoniometri, apparecchi automatici di soccorso e simili.

f) Il concessionario anche in relazione a quanto è stabilito alla lettera *c*) dell'art. 1 si impegna di fornire, impiantare, esercire e mantenere in istato di perfetto funzionamento gli apparecchi che con l'evoluzione della radiotelegrafia potranno essere richiesti da nuove esigenze o da disposizioni governative internazionali, italiane o di Governi esteri, giusta quanto previsto dai commi *c*) e *d*) dell'art. 1.

Se però in ciascun anno le spese inerenti all'adempimento di quanto sopra e dopo messi gli impianti esistenti in regola a tenore del ricordato decreto, superassero l'importo di Lit. 2000, la differenza andrà ripartita tra concessionario ed armatore in parti uguali.

g) Il concessionario provvederà a proprie spese alla regolare manutenzione e quindi alle ispezioni tecniche degli impianti radiotelegrafici necessarie sia in Italia sia all'estero per mantenerli in efficienza, ed eseguire le riparazioni occorrenti per conservare la loro piena efficienza.

h) Il concessionario assicurerà all'armatore una efficiente organizzazione nazionale ed internazionale e la fornitura per i nuovi impianti di apparecchi rispondenti a quanto è previsto all'art. 1 comma *c*) ed all'art. 3 comma *f*).

i) Il concessionario si obbliga di riparare e sostituire nel minor tempo possibile gli apparecchi danneggiati, avariati o perduti.

Art. 4.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore farà curare a sue spese l'imbarco da sotto bordo a rischio del concessionario, degli impianti radiotelegrafici, ed il loro trasporto al locale destinato a stazione r.t.

In caso di sbarco degli apparecchi r.t. l'armatore provvederà a sue spese, parimenti a rischio del concessionario, alla consegna degli apparecchi stessi sotto il bordo della nave.

b) Qualora l'installazione e lo sbarco degli apparecchi dovesse eseguirsi in porti differenti da quelli di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, le spese di imballaggio, di trasporto, di assicurazione del materiale dal più vicino dei suddetti porti sino al luogo di installazione o viceversa, e quelle di viaggio e di indennità di missione del personale incaricato del montaggio e del collaudo o dello smontaggio degli impianti saranno a carico dell'armatore.

c) L'armatore corrisponderà al concessionario per tutta la durata del presente contratto i canoni annui di esercizio specificati allo specchio *A* per gl'impianti r.t. delle sue navi a far data dal giorno in cui il concessionario assumerà od avrà assunto l'esercizio, anche provvisorio, ai sensi del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927 (*Gazzetta Ufficiale* 6 stesso mese n. 231), degli impianti già esistenti a bordo dal giorno in cui gli impianti saranno installati e collaudati a bordo delle navi dell'armatore, da pagarsi al concessionario in rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio ed al 1° ottobre di ogni anno.

I contributi iniziali di cui allo specchio *A* sopracitato verranno pagati dall'armatore al concessionario ad un mese data del collaudo.

d) In caso di pagamento dei canoni trimestrali ritardato dall'armatore oltre i due mesi, decorrerà dopo tale periodo, l'interesse annuo al tasso ufficiale, aumentato dell'1 per cento.

Nel caso che l'armatore ritardasse detto pagamento per un periodo superiore ai sei mesi, il concessionario si riserva il diritto di ritirare da bordo i suoi impianti.

e) Nel caso di anticipata rescissione del presente contratto, per vendita della nave, l'armatore dovrà corrispondere al concessionario un indennizzo per rescissione di contratto pari ad un decimo del canone annuo per ogni anno intero che ancora rimanga per completare il periodo stabilito dal presente contratto. Tale indennizzo verrà bonificato in totale o pro-rata, qualora l'armatore faccia effettuare dal concessionario, anche mediante accordi con altro armatore italiano, il trasferimento dello stesso o di altro analogo impianto.

In questo ultimo caso però oltre il rimborso delle spese vive incontrate per lo smontaggio, dovranno essere conteggiate a carico dell'armatore anche quelle relative al trasporto ed al montaggio su altra nave.

Nessuna indennità dovrà essere corrisposta in caso di forza maggiore o sbarco per definitivo disarmo di nave non più destinata alla navigazione ed il cui impianto sia stato installato a bordo da almeno cinque anni, computando anche il periodo di esercizio della nave in questione da parte dei precedenti assuntori.

f) Nel caso di trapasso di proprietà della nave dall'armatore ad altro armatore italiano che abbia o stipuli con il concessionario un contratto per il mantenimento e l'esercizio degli apparecchi a bordo di detta nave, il concessionario non reclamerà dall'armatore alcun indennizzo.

g) Se al termine del presente contratto una o più navi fossero ancora in viaggio, il presente contratto resterà in vigore per dette navi fino al giorno in cui saranno sbarcati gli impianti a termini del presente articolo 4 comma a) e b).

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE R.T.

Art. 5.

Obblighi del concessionario.

a) Fermo quanto è disposto dall'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, il concessionario si assume l'obbligo di procurare all'armatore, se da lui richiesto, il personale r.t. destinato alla condotta della stazione r.t. di bordo munito di certificato governativo valido internazionalmente, nel numero minimo che sarà conforme alle disposizioni di legge o nel maggior numero desiderato dall'armatore.

b) Conformemente all'art. 2 del decreto Ministeriale suddetto il personale radiotelegrafista fornito dal concessionario è da lui assunto: quindi il rapporto di impiego verte esclusivamente fra il concessionario e il personale r.t. senza modificazione alcuna per il fatto dell'arruolamento.

Il concessionario si impegna:

1° a non portare modifiche nel presente regime contrattuale del suo personale, compreso il trattamento economico, se non d'accordo con gli organi direttivi della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei;

2° a non risolvere le eventuali contestazioni di carattere sindacale col detto personale senza preventive intese con gli organi direttivi di cui al precedente comma f).

c) Il concessionario indicherà la paga-base dei singoli radiotelegrafisti imbarcati e l'armatore dovrà pagare dal giorno del loro imbarco ai radiotelegrafisti stessi per conto del concessionario la detta paga-base ed ogni eventuale indennità spettante a detto personale, a sensi del contratto di arruolamento in vigore.

d) Il concessionario assume a proprio completo carico il trattamento comunque dovuto al personale in caso di infortunio o di malattia e al riguardo si obbliga ad assicurare il personale stesso contro gli infortuni dai quali consegua la morte o la invalidità permanente o temporanea totale o parziale in conformità con la pattuizione relativa di cui alle convenzioni di arruolamento e contro le malattie per tutto quanto è previsto dagli articoli 537 e 538 del Codice di commercio, comprese le spese di rimpatrio dall'estero dell'infortuniato o dell'ammalato.

Lo sbarco del radiotelegrafista per infortunio o malattia deve essere giustificato da una dichiarazione medica da inviarsi al concessionario.

e) Il concessionario soddisferà nel modo più sollecito possibile alle richieste di radiotelegrafisti da parte dell'armatore.

f) I radiotelegrafisti sono posti sotto l'autorità superiore del comando della nave, per quanto riguarda la disciplina di bordo ed i servizi, giusta le vigenti disposizioni.

g) Il concessionario assumerà l'onere delle maggiori spese per stipendio e viaggio del personale r.t. derivanti dalla sostituzione del personale r.t. anche nel caso di diserzione del radiotelegrafista, salvo quando la sostituzione avvenga per ingiustificata richiesta o fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti.

Se il concessionario non provvede tempestivamente alla sostituzione, e specialmente se la nave si trova all'estero pronta alla partenza, l'armatore e per esso il capitano, ha facoltà di provvedere direttamente a spese del concessionario, avvertendo il concessionario stesso e rivolgendosi anzitutto telegraficamente alla più vicina società associata del concessionario.

h) L'armatore ha il diritto di rifiutare l'imbarco dei radiotelegrafisti a suo giudizio non desiderabili. Il concessionario pertanto comunicherà trimestralmente l'elenco dei radiotelegrafisti all'armatore il quale gli notificherà per iscritto tempestivamente quali di essi non sono desiderabili.

L'armatore potrà trasferire il personale radiotelegrafista da una ad altra delle proprie navi. Tale facoltà è conferita al comando di bordo in caso di necessità e sempre con l'obbligo di informarne il concessionario, osservando sempre le norme che saranno concretate per la consegna del traffico e del materiale.

Il concessionario riconosce all'armatore il diritto di sottoporre a sue spese il personale radiotelegrafista prima dell'imbarco a visita medica e si impegna di sostituire quello riconosciuto non idoneo.

Art. 6.

Obblighi dell'armatore.

a) Salvo il disposto del 2° comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, l'armatore richiederà al deposito più vicino del concessionario, perchè questo glie lo procuri, con un anticipo di almeno 72 ore decorrenti dal momento della ricezione della richiesta, rispetto alla data in cui il radiotelegrafista dovrà essere messo a disposizione presso il deposito del concessionario più vicino al porto di imbarco, il personale radiotelegrafista destinato a condurre le stazioni radiotelegrafiche delle navi e rimborserà al concessionario le spese di viaggio, bagaglio compreso, e indennità di trasferta che verranno incontrate, limitatamente agli imbarchi del personale fuori dei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste. Tali spese saranno computate assumendo come punto di partenza del personale quello dei quattro porti suddetti che è più vicino al porto d'imbarco.

b) Dal momento dell'imbarco i radiotelegrafisti avranno dall'armatore il trattamento previsto per i radiotelegrafisti stessi dal contratto di arruolamento.

c) L'armatore dovrà provvedere a sorvegliare a mezzo dei comandanti delle proprie navi i radiotelegrafisti (i quali hanno l'obbligo di conoscere e rispettare i regolamenti di bordo) e redigere le relative note caratteristiche.

d) In caso di disarmo di qualunque durata, o di sosta delle navi dell'armatore di durata superiore ai quindici giorni, il personale radiotelegrafista potrà essere dall'armatore sbarcato. I quindici giorni di sosta saranno computati dal giorno dell'effettivo sbarco del radiotelegrafista.

Qualora il personale r.t. venisse richiesto a termini dell'art. 6, lettera a) per reimbarco, prima della scadenza dei quindici giorni, l'armatore dovrà sostenere tutte le spese inerenti alla permanenza a terra come se lo sbarco non fosse avvenuto.

Quando il personale viene sbarcato per ingiustificata richiesta o per fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti o per naufragio in porti diversi da quelli di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, le spese di viaggio e bagaglio per il ritorno al più vicino di detti porti saranno a carico dell'armatore come pure l'indennità di trasferta e lo stipendio ed eventuali accessori del radiotelegrafista sino a raggiungere la sede del deposito italiano più vicino.

e) L'armatore dovrà sorvegliare, a mezzo dei propri comandanti, che il personale radiotelegrafista esegua l'orario normale di servizio di otto ore che, salvo il caso di speciali

norme internazionali o governative, potranno essere distribuite a criterio del comandante.

Il comandante avrà diritto di esigere che il personale radiotelegrafista presti servizio anche in ore straordinarie che dovranno però essere compensate nella misura di Lit. 3.10 (lire tre e dieci centesimi) all'ora. Non sarà considerato lavoro straordinario qualunque servizio prestato per sicurezza della nave, dei passeggeri e/o del carico.

f) L'armatore sarà tenuto a versare al concessionario una quota pari al 32 per cento sulla paga base che compete ai radiotelegrafisti imbarcati sulle sue navi e ciò per provvedere agli oneri tutti relativi al personale eccettuate le competenze di cui all'art. 5, lettera *c*).

g) Salvo quanto dispone l'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927 l'armatore ha il diritto di imbarcare personale proprio per il servizio della stazione radiotelegrafica. In tale caso detto personale dovrà rispondere ai requisiti di legge, e l'armatore dovrà richiederne per iscritto il gradimento del concessionario.

Nel caso che il concessionario ritenesse di non accordare il suo gradimento, dovrà comunicare per iscritto, al più presto, la sua decisione all'armatore, e le ragioni del mancato gradimento.

Qualora sia imbarcato per l'esercizio della stazione r.t. personale dell'armatore, questi assume l'obbligo di rimborsare al concessionario alla fine di ogni viaggio le tasse di bordo e di proseguimento dei radiotelegrammi trasmessi da bordo, e risponderà verso il concessionario della conservazione e manutenzione degli apparecchi radiotelegrafici nonchè della completa osservanza di tutte le norme del servizio radiotelegrafico internazionale.

Però il concessionario applicherà anche per le stazioni esercitate con personale dell'armatore tutti gli ordinamenti amministrativi e contabili compresi i relativi controlli riguardanti il traffico della stazione stessa.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO R.T. (TRAFFICO).

Art. 7.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario mette gratuitamente a completa disposizione del comando di bordo il servizio r.t. di bordo ed il relativo personale per la sicurezza della nave, per le comunicazioni di servizio nell'interesse della nave, e per le comunicazioni relative al salvataggio di altre navi.

b) Il concessionario, salvo quanto dovuto per tasse a terzi (Amministrazioni pubbliche e società private), accorda pure:

*b*¹) la franchigia della tassa di bordo sui telegrammi trasmessi dal comando di bordo, ed inerenti esclusivamente a questioni relative alla navigazione ed al carico, ad altre navi di qualsiasi nazionalità munite di apparecchi delle Compagnie associate al concessionario;

*b*²) la franchigia della tassa di bordo sui telegrammi per servizio meteorologico e radiogoniometrico;

*b*³) la franchigia della tassa di bordo al personale di stato maggiore e all'equipaggio delle navi per telegrammi trasmessi per urgenti motivi famigliari, la cui accettazione sarà rimessa alla discrezione del comandante;

*b*⁴) la franchigia della tassa di bordo, per la sola nave accettante, allo stato maggiore ed all'equipaggio, senza limitazione nel numero delle parole per i radiotelegrammi-lettera scambiati fra stazioni r.t. di bordo esercitate dal concessionario.

Da parte sua l'armatore rinuncia a ripetere dal concessionario l'importo delle competenze spettanti a termini dell'art. 5, comma *c*), al personale r.t. imbarcato, restando però a debito del concessionario la quota Cassa invalidi posta a carico dell'armatore e le eventuali indennità porti infetti e perdita corredo.

c) Il concessionario dovrà provvedere a sue spese a tutto quanto è necessario per il buon funzionamento amministrativo e contabile delle stazioni r.t. di bordo, anche nel caso che il radiotelegrafista sia assunto direttamente dall'armatore.

d) Il concessionario dovrà provvedere all'accettazione diretta dei radiotelegrammi ed all'incasso delle relative tasse per mezzo del proprio personale.

Art. 8.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore dovrà dare disposizioni affinchè i comandanti informino i radiotelegrafisti periodicamente (ogni giorno a mezzodì) circa la posizione geografica della nave.

b) L'armatore dovrà disporre affinchè il servizio radiotelegrafico di ciascuna stazione di bordo sia posto sotto l'autorità superiore del comando della nave, il quale dovrà esercitare il necessario controllo su tutta la corrispondenza che non potrà essere trasmessa o recapitata se non munita del visto del comandante stesso, il quale dovrà pure ogni qualvolta avvenga lo scambio di comunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, a soccorsi, infortuni, ecc., oltre che al termine di ogni viaggio, apporre il visto sul giornale di stazione.

c) L'armatore si impegna a non esercitare o fare esercitare a bordo altri servizi di radiocomunicazioni (radiotelegrafia e radiotelefonia) in concorrenza con quelli del concessionario.

Per contro il servizio esercitato dal concessionario deve essere pienamente soddisfacente e non inferiore a quello che viene normalmente esercitato sulle navi delle maggiori marine estere. In caso di divergenze sulla bontà del servizio deciderà il Ministero delle comunicazioni.

Disposizioni generali.

Art. 9.

Gli apparecchi forniti dal concessionario rimarranno di sua proprietà e sotto l'esclusivo suo controllo e la sua responsabilità e viaggeranno per suo conto ed a suo rischio.

L'armatore risponderà soltanto dei danni arrecati agli impianti da propria colpa diretta o da dolo dell'equipaggio quando sia provata la sua connivenza.

Art. 10.

Il concessionario curerà che dai moduli di accettazione e ricezione a bordo dei radiotelegrammi risulti che nè il concessionario, nè l'armatore assumono alcuna responsabilità per eventuali errori di trasmissione.

Art. 11.

Il concessionario non sarà responsabile verso l'armatore o verso terzi degli eventuali ritardi, soste o perdite o danni che possono essere cagionati da qualsiasi interruzione del servizio r.t. derivanti da cause di forza maggiore.

Art. 12.

La temporanea sospensione del servizio r.t. a bordo delle navi dell'armatore per cause di forza maggiore ed avarie sopravvenute agli impianti o per malattie dei radiotelegrafisti, non darà diritto all'armatore di richiedere al conces-

sionario indennizzo per danni. Però l'armatore avrà diritto di sospendere la corresponsione del canone qualora i difetti che impedissero il funzionamento dell'impianto non venissero eliminati dal concessionario secondo quanto è stabilito all'art. 3, lettera *i*).

Art. 13.

Disarmo.

a) All'atto dello sbarco del personale r.t. per disarmo della nave, esso dovrà in contradditorio del comando di bordo provvedere a chiudere e sigillare i locali della stazione r.t.

Quando durante il disarmo occorresse riaprire i locali stessi, si procederà, sempre in contradditorio, alla rimozione dei sigilli.

Delle operazioni di chiusura ed apposizione dei sigilli, come pure della rimozione dei sigilli e riapertura dei locali della stazione r.t. si farà constare mediante verbale sottoscritto dal comando di bordo e dagli incaricati del concessionario.

Le batterie degli accumulatori saranno, quando possibile, inviate al deposito più vicino del concessionario e le spese per l'invio ed il ritorno saranno a carico dell'armatore. Nel caso che tale invio non sia possibile, le batterie saranno lasciate in consegna al comando di bordo che dovrà provvedere alla loro manutenzione.

b) In caso di disarmo il canone verrà corrisposto integralmente durante il primo mese, ridotto al 50 per cento durante il secondo mese, ed al 25 per cento durante il periodo successivo.

Art. 14.

E' in facoltà dell'armatore richiedere al concessionario l'impianto di apparecchi radiotelefonici a condizioni da pattuirsi.

Art. 15.

Il presente contratto avrà, per la nave cui si riferisce, la durata di cinque anni per gli impianti fatti posteriormente al 6 ottobre 1927 e di tre anni per gli impianti fatti anteriormente alla stessa data.

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per tre anni se non sarà denunziato dall'una o dall'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata.

Art. 16.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sia nel corso della sua durata, sia dopo, saranno deferite a quello dei Tribunali di Roma, Genova e Trieste, che è più vicino al domicilio dell'armatore.

L'esecuzione del presente contratto non potrà essere interrotta per effetto delle procedure legali in corso.

Art. 17.

Quando per una nave si sia iniziata l'applicazione del contratto tipo con apparecchi di proprietà del concessionario, non potrà l'armatore richiedere per detta nave l'applicazione del contratto per apparecchi di proprietà dell'armatore finchè non sia spirato o risoluto il contratto in vigore.

Art. 18.

Le spese tutte per la registrazione del presente contratto saranno a carico a metà tra l'armatore e il concessionario.

SPECCHIO *A*.

Contributi iniziali per nuovi impianti, canoni annui di affitto e manutenzione, contributi annui per spese generali e di organizzazione.

Tipo e potenza degli impianti di proprietà del concessionario	Contributo iniziale per nuovi impianti	Canone annuo per affitto e manutenzione	Contributo annuo per spese generali e di organizzazione
Impianti a scintilla.			
Kw. 5 scintilla frazionata . .	15,000	8,000 più aus.	1,000
» 3 » » . .	13,000	7,000 » »	1,000
» 1,5 » » . .	10,000	4,000 » »	1,000
» 1,5 spint. rotante	8,000	4,000 » »	1,000
» 0,5 scintilla frazionata. .	6,000	4,000 » »	1,000
» 0,5 spint. rotante	6,000	4,000 » »	1,000
» 0,25 » »	3,000	3,000 » »	1,000
Impianti a valvola.			
Kw. 3	15,000	6,000	—
» 1,5 Adapter set.	3,000	3,000	—
A onde corte	10,000	1,500	—
Kw. 0,5 a scintilla e valvola .	7,500	5,500 più aus.	2,000
Impianto ausiliario.			
Vibratore aereo	3,000	500	—
Apparecchi per servizi speciali.			
Radiogoniometro	3,000	2,800	—
Pannello r.-telef. trasmittente	3,000	2,000	—
Ricevitori a valvola.			
a) onde lunghe	—	800 per un ricevitore	—
b) onde normali.	—	1000 per due ricevitori complessiv.	—
c) onde corte	—	300 per ogni ricevitore in più dei due primi	—
Kw. 0,25 speciale per barche di salvataggio.	22,000 per vendita	—	—
Avvisatore automatico di soccorso	22,500 per vendita	3,000	—

Nota. — Per i nuovi impianti i signori armatori prima di avanzare la richiesta di installazione degli apparecchi al concessionario, dovranno richiedere al Ministero delle comunicazioni la categoria alla quale ciascun nuovo piroscafo verrà assegnato dal Ministero stesso, onde determinare i tipi e la potenza degli impianti che sono resi obbligatori per quella data categoria a tenore del decreto Ministeriale del 30 giugno 1927.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*: CIANO.

Schema di contratto-tipo per navi da carico con apparecchi di proprietà dell'armatore.

TIPO C.

Fra la ditta . . . . con sede in . . . . che nel corso del presente contratto sarà chiamata l'*armatore* da una parte, e dall'altra la Società italiana Radio Marittima, anonima per azioni con sede in Roma, capitale Lit. 7,000,000, e che nel corso del presente contratto sarà chiamata il *concessionario*, si conviene e si stabilisce di osservare le seguenti disposizioni contrattuali che si applicheranno per ciascuna delle navi attualmente di proprietà dell'armatore e da esso gestite, escludendo le navi da esso prese in « time charter », e quelle per le quali valga altro contratto-tipo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO.

Art. 1.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario s'impegna, se richiesto, per la durata del presente contratto, di esercire, di curare la normale manutenzione ed il buon funzionamento degli impianti r.t. di proprietà dell'armatore sulle navi ad esso appartenenti e dal medesimo gestite e sulle quali i suddetti impianti siano stati installati anteriormente al 1° dicembre 1927, oppure su quelle navi che in prosieguo di tempo venissero acquistate.

L'esercizio da parte del concessionario è subordinato allo esito del collaudo governativo ed all'accertamento, da parte del concessionario, del regolare funzionamento degli apparecchi ed alla constatazione che il loro tipo corrisponda a quelli in uso onde poter provvedere senza difficoltà alla rifornitura di parti di ricambio.

b) Il concessionario s'impegna, previa stipulazione dei debiti accordi economici con l'armatore, di mettere gl'impianti r.t. di proprietà dell'armatore in accordo con le prescrizioni delle convenzioni internazionali e delle disposizioni in vigore nella legislazione italiana.

Art. 2.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore s'impegna a fornire, in conformità con le prescrizioni dell'art. 2 delle norme allegate al decreto Ministeriale del 30 giugno 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1927, n. 165, in esecuzione al R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082, e con quelle che potranno essere emanate in futuro i locali necessari pel funzionamento degli impianti.

L'armatore, secondo le prescrizioni del sopracitato decreto, fornirà inoltre alle stazioni r.t. l'energia elettrica a tensione *praticamente costante* nonchè l'interruttore bipolare. Fornirà pure gli stipi occorrenti per l'aereo di fortuna e per i materiali di riserva, nonchè quanto occorra per il sostegno e la manovra del padiglione aereo, mettendo gli alberi ed il sartiame nelle condizioni prescritte dal decreto Ministeriale sopracitato.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.

Art. 3.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario assumerà l'esercizio degli impianti a bordo delle navi dell'armatore alle condizioni economiche specificate nello specchio *B*) allegato al presente contratto.

b) Il concessionario provvederà, a proprie spese, alla normale manutenzione e quindi alle ispezioni tecniche degli impianti radiotelegrafici necessarie sia in Italia sia all'estero per mantenerli in efficienza, ed eseguire le riparazioni occorrenti per conservare la loro piena efficienza.

c) Il concessionario assicurerà all'armatore una efficiente organizzazione nazionale ed internazionale e qualora si rendesse necessaria, e fosse dall'armatore richiesta la fornitura di apparecchi da aggiungersi od in sostituzione di quelli esistenti, a condizioni economiche da pattuirsi caso per caso.

d) Il concessionario, se richiesto dall'armatore, si obbliga di riparare o sostituire, nel minor tempo possibile, i materiali di proprietà dell'armatore che si dimostrassero difettosi od avariati e ciò alle condizioni economiche da pattuirsi caso per caso. Resteranno a carico dell'armatore anche le spese del personale del concessionario, o delle compagnie estere ad esso associate, incaricato per il riordinamento di detti impianti.

Se a bordo di una nave vi fosse un impianto r.t., parte di proprietà dell'armatore e parte di proprietà del concessionario, saranno presi accordi fra le parti per la cessione in vendita all'armatore della parte di proprietà del concessionario, a condizioni da stabilirsi di comune accordo, oppure, se richiesto dall'armatore, il concessionario presenterà offerta per acquisto di quegli apparecchi che sono di proprietà dell'armatore. In quest'ultimo caso verrebbe poi applicato il contratto tipo *B*.

Art. 4.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore corrisponderà al concessionario per tutta la durata del presente contratto i canoni annui di esercizio specificati nell'allegato specchio *B* a far data dal giorno in cui il concessionario assumerà o avrà assunto l'esercizio, anche provvisorio a' sensi del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927 (*Gazzetta Ufficiale* 6 stesso mese, n. 231), degl'impianti di proprietà dell'armatore.

Detti canoni annui verranno pagati dall'armatore al concessionario in rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio ed al 1° ottobre di ogni anno.

b) In caso di pagamento dei canoni trimestrali ritardato dall'armatore, oltre i due mesi, decorrerà dopo tale periodo l'interesse annuo al tasso ufficiale aumentato dell'uno per cento.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE R.T.

Art. 5.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario si assume l'obbligo di procurare nei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste all'armatore, se da lui richiesto, il personale radiotelegrafista destinato alla condotta della stazione r.t. di bordo munito di certificato governativo, valido internazionalmente, nel numero minimo che sarà conforme alle disposizioni di legge o nel maggior numero desiderato dall'armatore. Ciò fermo il disposto dell'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927.

b) Conformemente all'art. 2 del decreto Ministeriale suddetto il personale radiotelegrafista fornito dal concessionario è da lui assunto; quindi il rapporto d'impiego verte esclusivamente fra il concessionario e il personale r.t., senza modificazione alcuna pel fatto dell'arruolamento.

Il concessionario s'impegna:

1° a non portare modifiche nel presente regime contrattuale del suo personale, compreso il trattamento economico;

se non d'accordo con gli organi direttivi della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

2° a non risolvere le eventuali contestazioni di carattere sindacale con detto personale senza preventive intese con gli organi direttivi, di cui al precedente comma 1°.

c) Il concessionario indicherà la paga base dei singoli radiotelegrafisti imbarcati e l'armatore dovrà pagare dal giorno del loro imbarco ai radiotelegrafisti stessi, per conto del concessionario, la detta paga base ed ogni eventuale indennità spettante al personale radiotelegrafista a sensi del contratto di arruolamento in vigore.

d) Il concessionario assume a proprio completo carico il trattamento comunque dovuto al personale nel caso di infortunio o di malattia e al riguardo si obbliga ad assicurare il personale stesso contro gli infortuni dai quali consegua la morte o l'invalidità permanente o temporanea totale o parziale in conformità con la pattuizione relativa di cui alle convenzioni di arruolamento e contro le malattie, per tutto quanto è previsto agli articoli 537 e 538 del Codice di commercio, comprese le spese di rimpatrio dall'estero dell'infortuniato o dell'ammalato.

Lo sbarco del radiotelegrafista per infortunio o malattia deve essere giustificato da una dichiarazione medica da inviarsi al concessionario.

e) Il concessionario soddisferà nel modo più sollecito possibile alle richieste di radiotelegrafisti da parte dell'armatore.

f) I radiotelegrafisti sono posti sotto l'autorità superiore del comando della nave, per quanto riguarda la disciplina di bordo ed i servizi, giusta le vigenti disposizioni.

g) Il concessionario assumerà l'onere delle maggiori spese per stipendio e viaggio del personale r.t. derivanti dalla sostituzione del personale radiotelegrafista stesso anche nel caso di diserzione del radiotelegrafista, salvo quando la sostituzione avvenga per ingiustificata richiesta o per fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti.

Se il concessionario non provvede tempestivamente alla sostituzione, specialmente se la nave si trova all'estero, pronta alla partenza, l'armatore, o per esso il capitano, ha facoltà di provvedere direttamente a spese del concessionario, avvertendo il concessionario stesso, rivolgendosi anzitutto telegraficamente alla più vicina società associata del concessionario.

h) L'armatore ha il diritto di rifiutare l'imbarco dei radiotelegrafisti a suo giudizio non desiderabili.

Il concessionario pertanto comunicherà trimestralmente l'elenco dei radiotelegrafisti all'armatore, il quale gli notificherà per iscritto tempestivamente quali di essi non sono desiderabili.

L'armatore potrà trasferire il personale radiotelegrafista da una ad altra delle proprie navi. Tale facoltà è conferita al comando di bordo in caso di necessità e sempre con l'obbligo di informarne il concessionario, osservando sempre le norme che saranno concretate per la consegna del traffico e del materiale.

Il concessionario riconosce all'armatore il diritto di sottoporre a sue spese il personale radiotelegrafista prima dell'imbarco a visita medica e s'impegna di sostituire quello riconosciuto non idoneo.

Art. 6.

Obblighi dell'armatore.

a) Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, l'armatore richiederà al deposito più vicino del concessionario, perchè questo glielo procuri, con un anticipo di almeno di 72 ore decorrenti dal momento della ricezione della richiesta, rispetto alla data in cui il radiotelegrafista dovrà essere messo a disposizione presso il deposito del concessionario più vicino al porto di imbarco, il personale radiotelegrafista destinato a condurre le stazioni radiotelegrafiche delle navi e rimborserà al concessionario le spese di viaggio, bagaglio compreso, ed indennità di trasferta che verranno incontrate, limitatamente agli imbarchi del personale fuori dei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste. Tali spese saranno computate assumendo come punto di partenza del personale quello dei quattro porti suddetti che è più vicino al porto d'imbarco.

b) Dal momento dell'imbarco i radiotelegrafisti avranno dall'armatore il trattamento previsto per i radiotelegrafisti stessi dal contratto di arruolamento.

c) L'armatore dovrà provvedere a sorvegliare a mezzo dei comandanti delle proprie navi i radiotelegrafisti (i quali hanno l'obbligo di conoscere e rispettare i regolamenti di bordo) e redigere le relative note caratteristiche.

d) In caso di disarmo di qualunque durata o di sosta delle navi dell'armatore di durata superiore ai quindici giorni, il personale radiotelegrafista potrà essere dall'armatore sbarcato. I quindici giorni di sosta saranno computati dal giorno dell'effettivo sbarco del radiotelegrafista.

Qualora il personale r.t. venisse richiesto dall'armatore a termini del presente art. 6, lettera a), per reimbarco prima della scadenza dei quindici giorni, l'armatore dovrà sostenere tutte le spese inerenti alla permanenza a terra come se lo sbarco non fosse avvenuto.

Quando il personale viene sbarcato per ingiustificata richiesta o per fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti o per naufragio in porti diversi da quelli di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, le spese di viaggio e bagaglio per il ritorno al più vicino di detti porti saranno a carico dell'armatore come pure la indennità di trasferta e lo stipendio ed eventuali accessori del radiotelegrafista sino a raggiungere la sede del deposito italiano più vicino.

e) L'armatore dovrà sorvegliare a mezzo dei propri comandanti che il personale radiotelegrafista esegua l'orario normale di servizio di otto ore che, salvo il caso di speciali norme internazionali o governative, potranno essere distribuite a criterio del comandante.

Il comandante avrà diritto di esigere che il personale radiotelegrafista presti servizio anche in ore straordinarie che dovranno però essere compensate nella misura di Lit. 3.10 (lire tre e 10 centesimi) all'ora. Non sarà considerato lavoro straordinario qualunque servizio prestato per la sicurezza della nave, dei passeggeri e/o del carico.

f) L'armatore sarà tenuto a versare al concessionario una quota pari al 32 per cento sulla paga base che compete ai radiotelegrafisti imbarcati sulle navi e ciò per provvedere agli oneri tutti relativi al personale eccettuate soltanto le competenze di cui all'art. 5, lettera c).

g) Salvo quanto dispone l'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927 l'armatore ha il diritto di imbarcare personale proprio per il servizio della stazione radiotelegrafica. In tale caso detto personale dovrà rispondere ai requisiti di legge; e l'armatore dovrà richiedere per iscritto il gradimento del concessionario.

Nel caso che il concessionario ritenesse di non accordare il suo gradimento, dovrà comunicare per iscritto, al più presto, la sua decisione all'armatore, e le ragioni del mancato gradimento.

Qualora sia imbarcato per l'esercizio della stazione r.t. personale dell'armatore, questi assume l'obbligo di rimborsare al concessionario alla fine di ogni viaggio le tasse di bordo e di proseguimento dei radiotelegrammi trasmessi da bordo, e risponderà verso il concessionario della conservazione dell'archivio di bordo e della completa osservanza di tutte le norme del servizio radiotelegrafico.

Però il concessionario applicherà anche per le stazioni esercitate con personale dell'armatore tutti gli ordinamenti amministrativi e contabili compresi i relativi controlli riguardanti il traffico della stazione stessa.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO R.T. (TRAFFICO).

Art. 7.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario mette gratuitamente a completa disposizione del comando di bordo il servizio r.t. di bordo ed il relativo personale per la sicurezza della nave, per le comunicazioni di servizio nello interesse della nave e per le comunicazioni relative al salvataggio di altre navi.

b) Il concessionario, salvo quanto dovuto per tasse a terzi (Amministrazioni pubbliche o società private), accorda pure:

b[1]) la franchigia della tassa di bordo sui telegrammi trasmessi dal comando di bordo, ed inerenti esclusivamente a quistioni relative alla navigazione ed al carico, ad altre navi di qualsiasi nazionalità munite di apparecchi delle compagnie associate al concessionario;

b[2]) la franchigia della tassa di bordo sui telegrammi per servizio meteorologico e radiogoniometrico;

b[3]) la franchigia della tassa di bordo al personale di stato maggiore e all'equipaggio delle navi per telegrammi trasmessi per urgenti motivi familiari, la cui accettazione sarà rimessa alla discrezione del comandante;

b[4]) la franchigia della tassa di bordo, per la sola nave accettante, allo stato maggiore e all'equipaggio, senza limitazione nel numero delle parole, per i radiotelegrammi-lettera scambiati tra stazioni r.t. di bordo esercitate dal concessionario.

Da parte sua l'armatore rinunzia a ripetere dal concessionario l'importo delle competenze spettanti a termini dell'art. 5, comma *c*), al personale r.t. imbarcato, restando però a debito del concessionario la quota Cassa invalidi posta a carico dell'armatore e le eventuali indennità porti infetti e perdita corredo.

c) Il concessionario dovrà provvedere a sue spese a tutto quanto è necessario per il buon funzionamento amministrativo e contabile delle stazioni r.t. di bordo, anche nel caso che il radiotelegrafista sia assunto direttamente dall'armatore.

d) Il concessionario dovrà provvedere all'accettazione diretta dei radiotelegrammi ed all'incasso delle relative tasse per mezzo del proprio personale.

Art. 8.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore dovrà dare disposizioni affinchè il comandante informi i radiotelegrafisti periodicamente (ogni giorno a mezzodì) circa la posizione geografica della nave.

b) L'armatore dovrà disporre affinchè il servizio radiotelegrafico di ciascuna stazione di bordo sia posto sotto l'autorità superiore del comando della nave, il quale dovrà esercitare il necessario controllo su tutta la corrispondenza che non potrà essere trasmessa o recapitata se non munita del visto del comandante stesso, il quale dovrà pure ogni qual volta avvenga lo scambio di comunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, a soccorsi, infortuni, ecc. oltre che al termine di ogni viaggio, apporre il visto sul giornale di stazione.

c) L'armatore si impegna a non esercitare o fare esercitare a bordo altri servizi di radiocomunicazioni (radiotelegrafia e radiotelefonia) in concorrenza con quelli del concessionario. Per contro, il servizio esercitato dal concessionario deve essere pienamente soddisfacente e non inferiore a quello che viene normalmente esercitato sulle navi delle maggiori marine estere.

In caso di divergenze sulla bontà del servizio, deciderà il Ministero delle comunicazioni.

Disposizioni generali.

Art. 9.

Sulle navi per le quali viene applicato il presente contratto tipo *C* non vi potranno essere che apparecchi r.t. di proprietà dell'armatore. E' quindi in facoltà dell'armatore di far ritirare dal concessionario od acquistare la parte di apparecchi di proprietà del concessionario esistenti sulle navi dell'armatore alla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 10.

Il concessionario curerà che dai moduli di accettazione e ricezione a bordo dei radiotelegrammi risulti che nè il concessionario nè l'armatore assumono alcuna responsabilità per eventuali errori di trasmissione.

Art. 11.

Il concessionario non sarà responsabile verso l'armatore o verso terzi degli eventuali ritardi, soste o perdite o danni che possono essere cagionati da qualsiasi interruzione del servizio r.t. derivante da cause di forza maggiore.

Art. 12.

La temporanea sospensione del servizio r.t. a bordo delle navi dell'armatore per cause di forza maggiore *ed avarie* sopravvenute agli impianti o per malattie dei radiotelegrafisti, non darà diritto all'armatore di richiedere al concessionario indennizzo per danni.

Art. 13.

Disarmo.

In caso di disarmo il canone di esercizio verrà corrisposto integralmente per il primo mese, nella misura del 25 per cento per il mese successivo; dopo di che cesserà la corresponsione del canone.

Art. 14.

E' in facoltà dell'armatore richiedere al concessionario l'impianto di apparecchi radiotelefonici a condizioni da pattuirsi.

Art. 15.

Il presente contratto avrà la durata di tre anni e si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo se non sarà denunciato almeno sei mesi prima della scadenza dall'una o dall'altra parte mediante lettera raccomandata.

Art. 16.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sia nel corso della sua durata, sia dopo, saranno deferite a quello dei tribunali di Roma, Genova e Trieste che sarà più vicino al domicilio dell'armatore.

L'esecuzione del presente contratto non potrà essere interrotta per effetto delle procedure legali in corso.

Art. 17.

L'armatore potrà richiedere che a navi munite di apparecchi r.t. di sua proprietà sia applicato il contratto tipo *B* per navi da carico aventi apparecchi di proprietà del concessionario e ciò a condizioni da pattuirsi volta per volta per l'acquisto da parte del concessionario degli apparecchi di proprietà dell'armatore, semprechè rispondenti alle condizioni tecniche governative vigenti.

Art. 18.

Le spese tutte per la registrazione del presente contratto saranno a carico a metà fra l'armatore ed il concessionario.

SPECCHIO *B*.

Canoni annui di esercizio manutenzione e contributi annui per spese generali e di organizzazione per le navi aventi apparecchi r.t. di proprietà dell'armatore.

Impianti a scintilla	Canone annuo di esercizio e manutenzione	Contributo annuo per spese generali e di organizzazione
Impianti principali	2.500	1.000
Impianto ausiliario	200	—
Ricevitori a valvola: uno	600	—
» » due	800 complessivamente	—
» » tre	1.000 »	—
Radiogoniometro	150 annue per ciascuna valvola di cui è provvisto il relativo ricevitore	—

Quando agli apparecchi principali a scintilla sia aggiunto un apparecchio principale a valvola il canone annuo s'intende aumentato del 50 per cento rimanendo invariato il contributo annuo per spese generali di organizzazione.

In caso di perdita totale dell'archivio r.t. di bordo, l'armatore corrisponderà al concessionario a titolo di indennizzo la somma di L. 800.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*: CIANO.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927.

Nomina del presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Roma per il quadriennio 1° gennaio 1928-31 dicembre 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;

Veduti i Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1396, e 12 agosto 1927, n. 1767, che portano modificazioni alla legge precitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il gr. uff. dott. Cesare Paris, ed il comm. avv. Antonino Alberti, sono, rispettivamente, nominati presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Roma, per il quadriennio 1° gennaio 1928-31 dicembre 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 13 dicembre 1927 - Anno VI

Francia	72.60	Belgrado	32.49
Svizzera	356.20	Budapest (Pengo)	3.22
Londra	90.25	Albania (Franco oro)	358.50
Olanda	7.455	Norvegia	4.91
Spagna	308.21	Russia (Cervonetz)	95 —
Belgio	2.582	Svezia	4.98
Berlino (Marco oro)	4.41	Polonia (Sloty)	210 —
Vienna (Schillinge)	2.604	Danimarca	4.95
Praga	54.77	Rendita 3,50 %	69.975
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.98	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino Carta	7.91	Consolidato 5 %	80.70
New York	18.436	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.44	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.45
Oro	355.72		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 151).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138, Mod. X — Data della ricevuta: 11 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione della ricevuta: don Ernesto Masieri di Marsilio, domic. a Stellata — Titoli del debito pubblico: nominativi 7 — Rendita: L. 122.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.